



# Cremona

COMUNE DI CREMONA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
66	28 novembre 2022

**Immediatamente Eseguitibile**  
**Seduta Pubblica**

avente ad oggetto:

### **Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese novembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Nicola Pini, Paola Ruggeri, Saverio Simi.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	NO	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	GIUST.	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	NO	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	GIUST.
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	GIUST.	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	NO	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	GIUST.	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	GIUST.
GAGLIARDI GIOVANNI	NO	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	NO
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	GIUST.		

**A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.**

Terminata l'illustrazione della deliberazione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

**presenti:** n. 23  
**votanti:** n. 23

**voti favorevoli** n. 23 (Barcellari – Bellini – Burgazzi -  
Canale – Carletti – Chittò – Fanti -  
Fulco – Galimberti – Ghelfi -  
Loffi – Malvezzi – Manfredini -  
Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini -  
Poli – Ruggeri – Sommi – Villani -  
Zagni - Zucchetti)

**voti contrari** n. //  
**astenuti** n. //

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

**presenti:** n. 23  
**votanti:** n. 23

**voti favorevoli** n. 23 (Barcellari – Bellini – Burgazzi -  
Canale – Carletti – Chittò – Fanti -  
Fulco – Galimberti – Ghelfi -  
Loffi – Malvezzi – Manfredini -  
Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini -  
Poli – Ruggeri – Sommi – Villani -  
Zagni - Zucchetti)

**voti contrari** n. //  
**astenuti** n. //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSE

1) Ai sensi della L.R. Lombardia 33/2009, art. 107, compete ai Comuni il servizio di ricovero degli animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà di demandarle mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali; i Comuni devono quindi disporre delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune.

2) Attualmente è in vigore la Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/2019 che regola i rapporti con diversi Comuni del territorio, non dotati di strutture di questo tipo, che hanno richiesto di poter fruire del canile di Cremona per la gestione del servizio di custodia e cura dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio di competenza.

3) La gestione del servizio di canile rifugio, è affidata all'Associazione Zoofili Cremonesi (AZC) che gestisce la struttura di proprietà registrata in anagrafe regionale quale "canile rifugio", sito in via del Casello 1 a Cremona. Presso tale struttura viene garantito, da parte dell'AZC, il servizio di canile rifugio per il Comune di Cremona e per i Comuni con esso convenzionati; mentre in area attigua a quella di proprietà AZC, è sito il canile sanitario, di proprietà del Comune di Cremona ed affidato ad ATS Val Padana in comodato d'uso gratuito per la gestione del servizio di canile sanitario.

4) Il contratto in essere con l'AZC risulta in scadenza al 31/12/2022, pertanto il Comune di Cremona provvederà ad un nuovo affidamento del servizio di canile rifugio mediante gara pubblica a soggetti che,

all'atto dell'affidamento ed a qualsiasi titolo, siano titolari di un'apposita struttura, localizzata in ambito territoriale, adeguata ed autorizzata ai sensi del citato Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2.

## **MOTIVAZIONE**

1) Con la Convenzione di durata biennale, gli Enti sottoscrittori attribuiscono al Comune di Cremona, che accetta, la delega inerente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza dei singoli Comuni o Unioni di Comuni e di gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.

2) Il Comune di Cremona intende affidare la gestione del servizio mediante gara pubblica a soggetti che, all'atto dell'affidamento ed a qualsiasi titolo, mettano a disposizione un'apposita struttura, localizzata in ambito provinciale, da adibire a canile rifugio, dotata di caratteristiche strutturali conformi alle prescrizioni del Regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n. 2.

3) A tal proposito il Comune di Cremona sta predisponendo la documentazione di gara ed il nuovo relativo capitolato prestazionale per l'affidamento del servizio per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024.

4) Con il presente atto convenzionale gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata le attività relative all'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi presenti sui territori di competenza ai sensi della Legge Regionale Lombardia 33/2009 secondo le modalità che saranno stabilite nell'ambito del capitolato prestazionale della gara che verrà esperita dal Comune di Cremona. A tal proposito con la presente convenzione gli Enti sottoscrittori delegano il Comune di Cremona, individuato come Comune capofila, allo svolgimento della procedura di gara e all'organizzazione e gestione del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi ai sensi della normativa vigente.

5) Quanto sopra, al fine di svolgere il servizio in oggetto secondo le modalità ormai consolidate che hanno consentito, attraverso la gestione del medesimo presso una struttura condivisa tra più Comuni, la razionalizzazione di un servizio di pubblica utilità a garanzia della tutela del benessere degli animali e dell'incolumità dei cittadini e del contenimento del fenomeno del randagismo.

6) La quasi totalità dei Comuni già convenzionati, opportunamente consultati dagli Uffici comunali, ha espresso la volontà di rinnovare il rapporto di collaborazione con questo Ente, affidando pertanto la delega sopra esplicitata. I comuni di Pizzighettone e di Stagno Lombardo, in precedenza non convenzionati con questo Ente, hanno manifestato la volontà di aderire alla convenzione in oggetto.

7) Ogni Comune si impegna a versare al Comune di Cremona un corrispettivo annuo per la gestione del servizio pari a 1,30 € (IVA inclusa) pro-capite, per il numero totale di abitanti presenti in ogni singolo Comune o Unione di Comuni, come da rilevamento dell'anno precedente. Il corrispettivo garantisce l'erogazione del servizio di canile sanitario e di canile rifugio.

8) Tale corrispettivo dovrà essere versato al Comune di Cremona entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, a partire dall'anno di assegnazione del servizio. Tale importo si ritiene congruo rispetto all'andamento delle spese sostenute negli ultimi anni, al trend relativo alla movimentazione dei cani, nonché agli esiti delle indagini di mercato svolte dagli Uffici.

9) La convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, sostituendo integralmente la convenzione già intercorrente tra le parti. Lo schema di convenzione sarà approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti. Con successiva determinazione dirigenziale sarà approvato l'elenco dei Comuni che intendono fruire del servizio in oggetto avvalendosi del Comune di Cremona quale soggetto capofila nella gestione delle procedure di gara e del servizio stesso.

10) I Comuni e le Unioni di Comuni che hanno manifestato la propria intenzione ad aderire alla presente Convenzione sono:

1. Comune di Acquanegra Cremonese;
2. Comune di Pieve d'Olmi;
3. Comune di Gerre de' Caprioli;
4. Comune di Cappella Cantone;
5. Comune di Cicognolo;
6. Comune di Sesto ed Uniti;
7. Comune di Crotta d'Adda;

8. Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino;
9. Comune di Bordolano;
10. Comune di Spinadesco;
11. Unione di Comuni Lombarda "Terra di Cascine" tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti;
12. Unione di Comuni Lombarda "Unione del Delmona" tra Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona;
13. Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria tra i Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta e Grontardo (ad esclusione del Comune di Scandolara Ripa d'Oglio);
14. Comune di Stagno Lombardo;
15. Comune di Pizzighettone.

11) Si richiede l'immediata eseguibilità del presente atto in quanto è necessario conciliare le tempistiche per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dei Consigli Comunali aderenti con i tempi della determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio in oggetto.

## **PRE-VERIFICHE**

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 14 novembre 2022 dal Direttore del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica figurante quale allegato A) e in data 14 novembre 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario/Entrate sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente (Ambiente) nella seduta del 22 novembre 2022.

## **NORMATIVA**

- 1) Legge 14.08.1991, n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- 2) Legge Regionale Lombardia 30.12.2009, n. 33 "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità".
- 3) D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30.
- 4) Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2.
- 5) Decreto Ministero della Sanità 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi".
- 6) Legge 20.07.2004, n.189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- 7) Disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
- 8) D. Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

## **DECISIONE**

- 1) Approva lo schema di convenzione, figurante quale allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per la gestione in forma associata del servizio di custodia e cura dei cani vaganti e randagi ai sensi della Legge 281/1991, della Legge Regionale 33/2009 e del Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 regolante i rapporti tra il Comune di Cremona ed i Comuni della Provincia di Cremona che intendono delegare a questo Ente l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio e la gestione delle attività connesse e finalizzate al contenimento del fenomeno del randagismo.
- 2) Dare atto che il presente schema di convenzione sarà approvato dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni che hanno formalmente manifestato l'intenzione di avvalersi di questo Ente quale capofila delle procedure di gara e che contestualmente hanno assunto l'impegno di riconoscere, a fronte di detta delega e quale contributo per le spese di gestione del servizio, un importo annuo pari a 1,30 € (IVA inclusa) ad abitante.
- 3) Dare, altresì, atto che la Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, fatti salvi gli

obblighi assunti con la precedente Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/2019, ed avrà durata di un biennio.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

### **EFFETTI**

1) Mandare copia del presente provvedimento ai Settori: Area Vasta, Ambiente Transizione Ecologica, Economico Finanziario/Entrate per quanto di rispettiva competenza.

2) Mandare, altresì, copia del presente provvedimento ai Comuni aderenti.

**IL PRESIDENTE**

**(Avv. Paolo Carletti)**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
VERBALIZZANTE**

**(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)**